

## Il decreto Moratti: la Costituzione violata

1. Il decreto Moratti non solo riduce il tempo scuola e mette in discussione il ruolo istituzionale della scuola pubblica, ma viola in modo palese i principi costituzionali; anche per questo deve essere ritirato.

L'art. 76 della Costituzione stabilisce:

*“l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti”.*

Ciò significa che la legge delega deve indicare:

- a) gli argomenti che con il decreto delegato possono essere disciplinate;
- b) i principi che il decreto delegato deve sviluppare;
- c) i criteri che il decreto deve osservare.

Se un decreto delegato disciplina materie non previste nella delega, oppure se, rispetto alle materie indicate, nella delega non sono previsti principi e/o criteri o, se previsti, non sono osservati, il decreto delegato è illegittimo per violazione dell'art. 76 Cost.

### 2. Il Governo con il decreto disciplina le materie più rilevanti arbitrariamente in violazione dell'art. 76 Cost.; difatti:

- Il decreto delegato disciplina l'orario scolastico; la legge non ha però conferito alcuna delega in materia; il Governo ha quindi disciplinato l'orario scolastico **arbitrariamente**;

- Il decreto prevede la figura del tutor; la legge non ha però alcuna delega in materia di organizzazione dell'attività didattica; il Governo è quindi intervenuto in tale materia **arbitrariamente**;

- Il decreto disciplina le modalità di assegnazione dei docenti alle classi nonché dell'orario delle attività didattiche; la legge non ha però conferito al Governo alcuna delega in materia; il Governo è quindi intervenuto **arbitrariamente**.

### 3. Il Governo ha invaso arbitrariamente senza averne delega le materie che l'art. 117, comma 3 Cost. ha riservato all'autonomia delle istituzioni scolastiche.

L'art. 117 della Costituzione stabilisce in materia di istruzione scolastica una competenza legislativa concorrente tra lo Stato (le norme generali) e Regioni (le norme specifiche); al comma 3 però stabilisce: “salvo l'autonomia delle istituzioni scolastiche”; in tale modo si è inteso costituzionalizzare il potere delle istituzioni scolastiche di disciplinare in piena autonomia e senza interferenze esterne l'attività

che rientra nell'autonomia scolastica ed in primo luogo l'organizzazione dell'attività didattica.

Per effetto di tale "costituzionalizzazione" l'organizzazione dell'attività didattica delle scuole è quindi sottratta ad ogni forma di disciplina che non sia quella autonoma degli organi collegiali.

Si tratta di una materia molto delicata perchè è necessario che siano salvaguardati il carattere nazionale delle istituzioni scolastiche e quindi l'intero sistema scolastico; ma tali principi devono essere definiti in modo certo con legge del Parlamento e non possono essere definiti dal Governo, peraltro senza alcuna delega da parte del Parlamento.

La disciplina dell'orario degli insegnanti e delle attività didattiche, la introduzione del tutor, l'attività degli organi collegiali nell'esercizio delle loro competenze sono tutte materie che il decreto ha disciplinato arbitrariamente non solo perchè non previste nella delega, ma anche perchè invadono la sfera dell'autonomia scolastica.

#### 4. Le Indicazioni nazionali.

Il decreto agli artt. 12-13 e 14 prevede che in attesa del definitivo assetto, didattico e organizzativo, da disciplinare con regolamento governativo previsto dall'art. 7 della legge di delega si applicano le "Indicazioni nazionali" adottate dal Ministro sulla base di una delega si è attribuito da se stesso.

La legge aveva difatti previsto un regolamento con lo specifico procedimento previsto per tali regolamenti "sentite le Commissioni parlamentari competenti, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche".

Il Ministro ed il Governo erano tenuti a rispettare tale adempimento, ma non hanno provveduto; nessuno però ha autorizzato Ministro e Governo a disporre in modo diverso sia pure in attesa del regolamento; le Indicazioni nazionali pertanto, oltre ad essere lesive dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, sono illegittime perchè adottate senza alcun potere.

Di conseguenza finché non sarà emanato il Regolamento previsto dall'art. 17 della Legge le scuole devono osservare i programmi attualmente in vigore anche per quanto riguarda l'adozione dei libri di testo.